



**COMUNE DI ZIANO PIACENTINO**  
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 2

in data: **27.01.2017**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA  
COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL PAGAMENTO DELLE  
RETTE DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O IN  
AFFIDO FAMILIARE.**

L'anno **duemiladiciassette** addi **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente	8 - MARASI LORETTA	Presente
2 - FORNASIER ROSSANA	Presente	9 - POZZI CHIARA	Presente
3 - BADENCHINI PAOLO	Presente	10 - SILVA SABRINA	Assente
4 - BONELLI ALBERTO	Assente	11 - PONZINI GRAZIANO	Assente
5 - FERRARI MARIA LUISA	Presente		
6 - CIVARDI MARINELLA	Presente		
7 - GAZZOLA CORINNE	Presente		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il **dott. Manuel Ghilardelli**, in qualità di Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

Illustra il Sindaco

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che il Comune di Ziano Piacentino ha sottoscritto in data 10/07/2014 un contratto di Servizio per la gestione di attività socio assistenziali che regolamenta i rapporti tra ASP Azalea (gestore) e tredici Comuni del Distretto di Ponente (Committenti);

ACCERTATO che il Collegio dei Committenti, nella seduta dell'11 ottobre 2016, ha approvato la bozza di regolamentazione di cui all'oggetto;

VISTA la decisione n. 34/2016 dell'Amministratore Unico di ASP Azalea, approvata in data 24/11/2016, con la quale veniva adottato il "Regolamento per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali o in affido familiare";

DATO ATTO che al punto due dell'atto suindicato, viene espressamente richiesta l'approvazione della regolamentazione da parte degli Organi Comunali competenti;

RITENUTO di approvare il regolamento inerente la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali o in affido familiare composto da n. 8 articoli;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:

presenti	n.	8
votanti	n.	8
favorevoli	n.	8
contrari	n.	0
astenuiti	n.	0

### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, l'allegato regolamento per la compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali o in affido familiare composto da n. 8 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI TRASMETTERE copia del presente regolamento per opportuna conoscenza all'ASP AZALEA con sede in Castel San Giovanni.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ATTESA l'urgenza,

VISTO l'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato:

presenti	n.	8
votanti	n.	8
favorevoli	n.	8
contrari	n.	0
astenuti	n.	0

### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO  
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di C.C. N. 2 del 27/01/2017

OGGETTO: APROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA  
COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL PAGAMENTO DELLE RETTE  
DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O IN AFFIDO  
FAMILIARE.

**PARERI OBBLIGATORI**

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 10/01/2017

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
(Patrizia Gatti)

---

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
- ASP AZALEA -**

**COMUNI DI AGAZZANO, BORGONOVO, CALENDASCO, CAMINATA,  
CASTEL SAN GIOVANNI, GAZZOLA, GRAGNANO, SUB-AMBITO  
DELL'UNIONE VALLE DEL TIDONE, ROTTOFRENO, SARMATO, ZIANO**

**REGOLAMENTO PER LA  
COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI  
AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI  
MINORI INSERITI IN STRUTTURE  
RESIDENZIALI O IN AFFIDO FAMILIARE.**

---

**Testo approvato dai Comuni nel Collegio dei Committenti in data  
11.10.16**

**Decisione Amministratore Unico n. 34 del 24/11/2016**

## **PREMESSA**

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali o in famiglie affidatarie in modo consensuale, ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente, in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

Infatti con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: *“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”*

Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: *“Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.”*

Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la sentenza n. 16559/2007 e la sentenza n. 43288/2009.

### **ART. 1**

#### **OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'obbligo al mantenimento si concretizza in un contributo mensile da versare all'ASP Azalea per la copertura parziale delle spese da essa sostenute per la retta della struttura ospitante o per il rimborso spese alla famiglia affidataria; le spese riguardano vitto, alloggio, interventi educativi professionali, soggiorni, attività ricreative e di supporto per il minore, ecc. oltre naturalmente alle spese legate all'abbigliamento, alle spese sanitarie e scolastiche. I genitori assicurano inoltre il mantenimento del figlio durante i periodici rientri a casa (qualora previsti) e provvedono, in caso, al suo trasporto, se richiesto e concordato con il Servizio Sociale.

2. Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione, il Servizio Sociale ASP Azalea provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione, comprensiva dell'Attestazione ISEE.

3. L'esame della documentazione e le procedure per il conteggio della

contribuzione sono svolte dal Servizio Sociale e l'integrazione della retta da parte della famiglia viene stabilita con Determina.

## **ART. 2**

### **VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA**

1. Il DPCM 159/2013 disciplina l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate, pertanto, al fine di chiedere ai genitori l'integrazione delle spese di mantenimento dei loro figli collocati in comunità o in altra famiglia, il Servizio Sociale definisce l'entità del contributo mensile dagli stessi dovuto sulla base dell'indicatore ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni, valido per l'anno in corso, come definito al successivo articolo 3;

2. Qualora il reddito e/o la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca da quello indicato dall'Attestazione (art. 9 del DPCM), la famiglia può richiedere all'INPS e presentare, un *ISEE corrente*, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU. L'ISEE corrente può essere presentata una sola volta nell'anno.

3. In presenza di redditi propri del minore questi, su valutazione dell'Ente affidante e autorizzazione del Giudice competente, potranno venire utilizzati, in tutto o in parte, per il suo mantenimento, il calcolo sarà effettuato sulla base dell'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni.

4. Per definire l'entità della compartecipazione del minore con handicap permanente grave, titolare di redditi propri, al costo della retta posta a carico dell'assistito, si valuta la situazione economica rappresentata dall'Attestazione ISEE come indicato al Comma 3, e l'eventuale maggiorazione costituita dalle provvidenze INVCIV per garantire la fruizione di tutti gli interventi terapeutici necessari.

5. Le indennità INVCIV erogate a favore di minori non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza, devono essere versate dai genitori – **in aggiunta alla quota di mantenimento calcolata ai sensi dell'Art. 3 comma 8** - alla comunità, o alla casa famiglia, o alla famiglia affidataria, qualora tutte le esigenze di cura e riabilitazione del minore siano soddisfatte dalla comunità stessa o dalla famiglia affidataria.

6. In alternativa i genitori possono concordare con il Servizio Sociale l'uso di tali provvidenze INVCIV per assicurare direttamente il pagamento delle spese terapeutiche e di sostegno necessarie al figlio disabile come previsto dal Piano di cure individualizzato, dandone prova al servizio stesso; resta inteso che qualora i genitori non provvedessero a quanto concordato, dovranno versare l'importo relativo alla Comunità/famiglia affidataria ai sensi del precedente Comma 5.

**ART. 3**  
**DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA PORRE A CARICO DEL/DEI**  
**GENITORI**

1. Ai genitori viene richiesto di firmare un impegno al pagamento della quota posta a proprio carico. Detto impegno viene rinnovato e rivalutato annualmente.

2. Il contributo mensile non può in ogni caso superare la spesa sostenuta dall'Ente. Nel caso non venga presentata la dichiarazione ISEE nei tempi fissati da Asp Azalea, si procede alla assegnazione della tariffa massima. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISEE.

3. In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende il nucleo definito dal DPCM 159/2013 per le prestazioni a favore di minori;

4. La quota di compartecipazione stabilita dall'ASP Azalea deve essere versata direttamente all'Ente, in rate mensili, tramite MAV (pagamento mediante avviso) inviato al domicilio dei genitori o del genitore.

5. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per *ogni* minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 30% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo\*, fatto salvo quanto espresso all'Art. 2 comma 5.

6. In caso di mancato versamento del contributo viene promosso, nei confronti degli inadempienti, il procedimento coattivo di pagamento, comprensivo dei relativi oneri di procedura ed eventuali interessi di mora. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per mancata assistenza materiale del figlio/a.



7. Quando l'inserimento in struttura residenziale viene disposto nell'ambito di un progetto di intervento socio-sanitario, come tale rientrante tra le prestazioni di livello essenziale, la compartecipazione è da intendersi con riferimento alla sola quota posta a carico dell'utente/ASP Azalea, detratta la quota posta a carico dell'AUSL.

8. Il contributo, al fine di ottenere una linearità proporzionale, viene determinato mediante la seguente formula che consente di applicare ad ogni valore ISEE una e una sola contribuzione:

**Y contribuzione = X valore ISEE per K costante di proporzionalità pari a 2,223%, – H coefficiente riduttivo pari a 68,94.** Il risultato così ottenuto viene poi arrotondato dai decimali, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Per tutti i valori ISEE inferiori a €. 4.000,00 si considera in ogni caso una cifra minima di contribuzione pari a €. 20,00 mensili per minore allontanato. Il valore ISEE massimo considerato è pari a €. 40.001, per il quale la contribuzione dovuta per un minore:

- collocato in Comunità è pari a €. 827,17
- collocato in affido familiare è pari al massimo della retta

Tale quota massima, rapportata al numero dei minori inseriti, verrà richiesta a coloro che non hanno presentato la documentazione ISEE.

#### **ART. 4 CONTROLLI**

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ASP Azalea effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

#### **ART. 5 DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI**

1. I cittadini ai quali il Servizio Sociale richiede di contribuire economicamente versando la quota di compartecipazione loro assegnata possono – entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del competente servizio – presentare ricorso scritto al Direttore di ASP Azalea.

2. Il Direttore – esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati – decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e

fornisce risposta scritta al ricorrente.

## **ART. 6 RISPETTO DELLE NORME**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al DPCM n. 159/2013 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"* e al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante *"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"* e seguenti.

## **ART. 7 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. sarà tenuta a disposizione del pubblico presso gli uffici amministrativi di ASP Azalea e del Servizio Sociale, perché se ne possa prendere visione in ogni momento e sarà pubblicata sul sito web di ASP Azalea.

## **ART. 8 ENTRATA IN VIGORE**

L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata alla condivisione del testo da parte dei Comuni in sede di Collegio *dei Committenti*, finalizzata alla successiva approvazione da parte di ciascun Consiglio Comunale dei Comuni conferenti la gestione dei servizi Sociali, previa formale Decisione adottata dall'Amministratore Unico di ASP Azalea.

.....

Nota all'art. 3 comma 5:

Ad esempio se i minori allontanati sono 3 ed in base all'ISEE i genitori (conviventi) devono versare un contributo mensile di 150 Euro per il primo figlio, verseranno un contributo di 105 Euro per il secondo e di 73.5 per il terzo, per un totale di *328.5 Euro*. Se questi genitori non presentassero l'ISEE verrebbe loro richiesta una contribuzione di *1.811,50 Euro se ospiti di Comunità residenziali*, corrispondente alla tariffa massima con l'abbattimento per i 3 figli; in caso di affido familiare verrebbe richiesto il rimborso dell'intera retta pari a 1.500,00 mensili per tre fratelli.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

<b>IL SINDACO</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
<b>dott. Manuel Ghilardelli</b>	<b>dott. Giovanni De Feo</b>
_____	_____

---

**PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE**

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**dott. Giovanni De Feo**

\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**dott. Giovanni De Feo**

\_\_\_\_\_